

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAGLIANO VETERE ED IL COMUNE DI BELLIZZI PER L'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 DELLA DIPENDENTE ING. MARIACAMILLA CAROCCIA.

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra il **Comune di Magliano Vetere (SA)** (codice fiscale: 84000590657) con sede in Corso Umberto I, rappresentato dal Sindaco p.t. prof. Adriano PIANO (C.F. PNIDRN67L23E814X) ed il **Comune di Bellizzi** (codice fiscale: 02615970650) - in persona del Sindaco p.t. - rappresentato dal Dott. Alfonso DEL VECCHIO, domiciliato per la sua qualifica presso la sede comunale, in esecuzione della determina n. _____ del _____

Premesso che:

- L'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola col patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ancora, la flessibilità introdotta dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta, l'articolo 14 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che "gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica detto CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- con nota prot. n. 5581 del 05.04.2022 il Comune di Bellizzi ha chiesto la disponibilità a consentire l'utilizzo in forma associata ed a tempo parziale per 18 ore settimanali dell'ing. Mariacamilla CAROCCIA, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Magliano Vetere, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- con nota prot. n. 19940 del 18.11.2022 il Comune di Bellizzi ha chiesto la disponibilità a prorogare la convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 07.04.2022 del Comune di Magliano Vetere e sottoscritta per l'utilizzo in forma associata ed a tempo parziale per 18 ore settimanali dell'ing. Mariacamilla CAROCCIA, dipendente a tempo indeterminato e parziale del Comune di Magliano Vetere, nella forma di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 17 comma 6 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;
- il Comune di Magliano Vetere, valutata la richiesta del Comune di Bellizzi, tenuto conto che la dipendente ha un orario ordinario di 18 ore settimanali ma che la struttura amministrativa

dell'Ente ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio in cui è incardinata l'ing. Mariacamilla CAROCCIA, ha accolto la richiesta del Comune di Bellizzi ma contestualmente ha esteso l'orario di lavoro dell'ing. Mariacamilla CAROCCIA da 18 ore settimanali a 36 ore settimanali autorizzando il Comune di Bellizzi all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/1/2004, della dipendente per un numero massimo pari a 18 ore settimanali da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti;

- il Comune stabilito, altresì, che l'efficacia dell'estensione dell'orario di lavoro della dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della convenzione con il Comune di Bellizzi al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;
- pertanto, le amministrazioni sopra identificate intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Bellizzi dell'ing. Mariacamilla CAROCCIA in forza al Comune di Magliano Vetere, in un quadro di interazioni operative finalizzato al miglioramento dei servizi istituzionali.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale dell'ing. Mariacamilla CAROCCIA, già dipendente del Comune di Magliano Vetere, in qualità di Istruttore direttivo tecnico inquadrata in categoria D, posizione economica D2, per lo svolgimento di analoghe mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Bellizzi.

Art. 3 Durata

La convenzione, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 80 del 29.11.2022 e sottoscritta il 29.11.2022 è prorogata fino al 31.12.2023. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione scritta

Art. 4 Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione l'ing. Mariacamilla CAROCCIA presterà servizio presso il Comune di Magliano Vetere per 18 ore settimanali, mentre le restanti 18 ore settimanali presterà servizio presso il Comune di Bellizzi, secondo un calendario modificabile in base alle esigenze di servizio.

Le due Amministrazioni, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente.

Art. 5 Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Magliano Vetere, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

ART. 6 Oneri finanziari

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore;
2. Trattamento accessorio a norma di contratto;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

ART. 7 Riparto degli oneri finanziari

Per il periodo di presenza del dipendente presso il Comune di Bellizzi la retribuzione sarà corrisposta dal Comune di Magliano Vetere e il Comune di Bellizzi rimborserà il Comune di Magliano Vetere la retribuzione oltre gli oneri accessori sostenuti e documentati.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato. Le spese rimborsabili sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART.8 Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo. Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive. Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Magliano Vetere che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza al Comune di Bellizzi. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Magliano Vetere con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Magliano Vetere, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Bellizzi.

ART.9 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione;
- Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo raccomandata A/R di almeno 60 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 10 Controversie

Ogni controversia tra i due Enti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai rispettivi Responsabili legali degli Enti convenzionati, sentiti i rispettivi Organi, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 11 Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi delle amministrazioni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti delle rispettive amministrazioni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 13 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 - Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Lì 12.12.2022

Il Sindaco del Comune di Magliano Vetere Prof. Adriano PIANO

Il Dott. Alfonso DEL VECCHIO in qualità di Responsabile dell'Area AA.GG. del Comune di Bellizzi

La dipendente interessata - ing. Mariacamilla CAROCCIA - per presa visione e consenso
